

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1984

Rivalutazione delle indennità spettanti agli ufficiali in ausiliaria delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 aprile 1954, n. 113, prevede, tra l'altro:

la posizione di « ausiliaria » per gli ufficiali delle Forze armate cessati — a domanda o per raggiunti limiti di età — dal servizio permanente, stabilendo che tale *status* ha la durata massima di otto anni (dodici per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica);

che l'ufficiale in ausiliaria è costantemente a disposizione del Governo, tanto da godere di un trattamento di quiescenza non definitivo e di due particolari indennità che, sommate all'importo del trattamento pensionistico, dovrebbero colmare la differenza con il trattamento economico ordinario dei pari grado in attività di servizio.

Tali particolari emolumenti sono l'indennità di ausiliaria e l'indennità speciale. Ma le varie misure dell'una e dell'altra, riferite ai vari gradi, sono congelate agli importi stabiliti dalla legge istitutiva del 1954, così che la loro consistenza è ridotta ad una pura e semplice entità simbolica.

Da ben 30 anni, infatti:

l'indennità di ausiliaria viene corrisposta da una misura minima di lire 40.000 an-

nue (al lordo) per gli ufficiali subalterni fino ad una massima di lire 180.000 annue (al lordo) per i subalterni fino ad una massima gradi corrispondenti;

l'indennità speciale viene corrisposta da una misura minima di lire 120.000 annue (al lordo) per i subalterni fino ad un massimo di lire 540.000 annue (al lordo) per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Devesi, peraltro, tener conto che la citata legge fa divieto agli ufficiali in ausiliaria di assumere impieghi, di rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco o similari, di assolvere incarichi retribuiti o non presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare.

Il presente disegno di legge si prefigge, pertanto, di rivalutare congruamente le misure dell'indennità di ausiliaria e dell'indennità speciale, atteso il fallimento delle intenzioni del legislatore che miravano a ridurre il divario fra il trattamento pensionistico e quello di attività del pari grado. Ciò è provato dal contenuto del terzo comma dell'articolo 67 della legge n. 113 del 1954, in cui è stabilito che se l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza dovesse superare

il totale delle retribuzioni spettanti all'ufficiale celibe e di grado uguale « l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto ».

Del resto, non possiamo non tener presente che la recente legge n. 212 del 1983 ha istituito la posizione di ausiliaria anche per i sottufficiali delle Forze armate (articoli 44 e 45) stabilendo che a tali soggetti compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza in godimento e quello ordinario dei pari grado in attività di servizio (art. 46). Giustissimo tale provvedimento nei confronti della valorosa e benemerita categoria dei sottufficiali, ma esso ha acuito vieppiù spe-requazioni e ingiustizie che sono cause di risentimento ed anche, purtroppo, di sfiducia

nelle pubbliche istituzioni da parte della non meno valorosa e benemerita categoria degli ufficiali.

È più che opportuno, infine, considerare che l'ufficiale raggiunge il massimo della pensione al quarantesimo anno di servizio, mentre il sottufficiale consegue tale diritto al trentesimo anno.

Proponiamo quindi alla vostra attenzione, e segnatamente alla vostra sensibilità, le seguenti modifiche, riparatrici della iniqua condizione determinatasi:

a) la rivalutazione delle indennità di ausiliaria e speciale per gli ufficiali delle Forze armate;

b) l'agganciamento, in percentuale, delle due indennità alla dinamica degli stipendi (esclusa l'indennità integrativa speciale) del personale in attività.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Gli importi dell'indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono aumentati di quindici volte.

Art. 2.

Gli importi dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1973, n. 302, e dagli articoli 21 e 44 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono aumentati di quindici volte.

Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli saranno sottoposte a rivalutazione con decorrenza e percentuale corrispondenti agli aumenti di stipendio che verranno concessi ai pari grado in attività di servizio con eguale anzianità di grado.

Art. 4.

La presente legge si applica con decorrenza 1° gennaio 1984.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in novanta miliardi di lire, si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, riducendo di un ammontare pari al suddetto onere lo specifico accantonamento: « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.